



COMUNE DI ARGENTA

**REGOLAMENTO UNICO SULLA DISCIPLINA DEL
CONTROLLO DI GESTIONE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 26/09/2024

Indice

Art. 1 – Definizione di controllo di gestione.....	3
Art. 2 – Modalità di organizzazione della funzione controllo di gestione e sede operativa	3
Art. 3 – Struttura operativa del controllo di gestione	3
Art. 4 – Finalità e principi del controllo di gestione	3
Art. 5 – Obiettivi del controllo di gestione.....	3
Art. 6 – Attività del controllo di gestione	4
Art. 7 – Entrata in vigore	4

Art. 1 – Definizione di controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa e la funzionalità dell'organizzazione dell'ente. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 2 – Modalità di organizzazione della funzione controllo di gestione e sede operativa

1. La funzione di controllo di gestione è gestita in forma associata e coordinata dall'Unione dei comuni Valli e Delizie, a cui mediante apposita convenzione è stata conferita la suddetta funzione da svolgersi per conto dell'Unione stessa e dei comuni ad essa aderenti. La sede operativa del servizio a cui è attribuita la funzione del controllo di gestione è individuata dall'Unione presso la sede del Settore Finanze dell'Unione al fine dell'efficace svolgimento delle attività e dell'utilizzo del personale appositamente assegnato.

Art. 3 – Struttura operativa del controllo di gestione

1. Il servizio Controllo di Gestione associato, a cui è attribuita la funzione del controllo di gestione, è allocato all'interno della struttura organizzativa del Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie. Esso si avvale, per l'esercizio dei propri compiti e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta, della collaborazione di tutti i Servizi e Settori in cui si articola l'Unione e di tutti i servizi/settori dei comuni aderenti.
2. Ai fini del controllo di gestione e per consentire al medesimo l'elaborazione di sintesi informative da trasmettere agli organi competenti, sono individuati, nelle figure dei Responsabili dei Settori Finanze dei Comuni associati e di quello dell'Unione, i referenti a cui compete la raccolta e la trasmissione al Servizio Controllo di Gestione dei dati contabili ed extracontabili per le attività rilevanti ai fini del controllo di gestione e reperiti dai diversi servizi dell'ente.
3. Ogni Responsabile referente definisce le linee e le modalità organizzative interne ad ogni settore del proprio ente finalizzate al reperimento e all'aggiornamento dei dati da trasmettere al Servizio Controllo di Gestione.

Art. 4 – Finalità e principi del controllo di gestione

1. Le finalità perseguite attraverso la gestione associata del "Controllo di Gestione" le seguenti:
 - a. supportare il processo decisionale degli organi di governo;
 - b. realizzare economie nella gestione dei servizi;
 - c. razionalizzare i processi amministrativi e di gestione;
 - d. consentire il raffronto sistematico (benchmarking) delle prassi amministrative nell'ambito dell'Unione ai fini del miglioramento e della razionalizzazione nell'uso delle risorse.
2. L'organizzazione della funzione "Controllo di gestione", deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a. massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - b. preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
 - c. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - d. divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - e. standardizzazione della modulistica e delle procedure;
 - f. costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante la digitalizzazione dei documenti e dei fascicoli, l'introduzione della firma elettronica e l'utilizzo della PEC ed al miglioramento dell'attività di programmazione;
 - g. responsabilizzazione del personale per il conseguimento dei risultati, in rapporto al diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale.

Art. 5 – Obiettivi del controllo di gestione

1. La gestione della funzione avverrà secondo criteri di gradualità e progressività, sulla base degli step attuativi definiti, unitamente alle modalità e alle condizioni di svolgimento, in collaborazione con tutti gli attori coinvolti.

Gli obiettivi del controllo di gestione consistono in:

- a. qualificare il sistema di programmazione;
- b. utilizzare in modo più efficiente le risorse disponibili;
- c. sviluppare la capacità di mobilitare nuove risorse;
- d. adottare sistemi di qualità percepita;
- e. monitorare in modo costante le performance attuate;
- f. valutare le performance rispetto agli obiettivi definiti.

Art. 6 – Attività del controllo di gestione

1. Le principali attività in cui si eplica il controllo di gestione sono le seguenti:

- a. supporto e coordinamento alla programmazione e alla definizione delle performance attese per la redazione di documenti di programmazione obbligatori per tutti i Comuni e per l'Unione;
- b. implementazione, attraverso la definizione di schemi omogenei da utilizzare negli strumenti di programmazione e di rendicontazione, del sistema di definizione dei programmi, degli obiettivi e degli indicatori per i Comuni e l'Unione;
- c. adozione a regime di un unico sistema di collegamento tra programmi ed obiettivi all'interno dei DUP dei Comuni e dell'Unione;
- d. supporto al Nucleo di Valutazione nell'esercizio delle proprie funzioni;
- e. analisi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi dei Comuni e dell'Unione dei Comuni, come programmato dalla Giunta dell'Unione.

2. Il Servizio "Controllo di Gestione associato" supporta gli enti nella predisposizione di tutti i documenti di definizione, rendicontazione, verifica del grado di realizzazione dei programmi e degli obiettivi indicati nei commi precedenti, sia per l'Unione, che per gli altri enti aderenti allo scopo di ottemperare agli obblighi normativi, nel rispetto delle linee guida e dei principi contabili.

3. Il sopracitato Servizio può svolgere approfondimenti su specifici servizi o ambiti per cui venga richiesta un'analisi dettagliata, anche dalla componente politica.

Art. 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio che lo approva.
2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si applica la normativa statale in materia di controllo di gestione.